



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 74 DEL 28/03/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E A.T.C.
RE4 MONTAGNA PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER IL BIENNIO
2018-2019

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 436 in data 03.12.1998 è stato approvato il "piano di controllo del cinghiale";
- è interesse della Provincia disciplinare le modalità di attuazione del suddetto "piano" tramite forme di collaborazione con i cacciatori abilitati all'esecuzione dei piani di controllo;
- con nota dell'A.T.C. RE4 Montagna, in data 26.03.2018, viene chiesto un rimborso delle spese sostenute dal personale volontario per la partecipazione agli interventi di controllo del cinghiale;
- la Provincia non intende corrispondere rimborsi-spesa in denaro, non ricevendo più annualmente i necessari fondi dalla Regione;

Considerato che le spese mediamente sostenute dagli operatori per l'esecuzione dell'intervento sono state stimate in 90,00 euro a capo;

Dato atto che la cessione delle carcasse degli animali abbattuti a coloro che hanno partecipato ai piani di controllo prevede un prezzo di euro 1,45 al Kg (peso a vuoto), come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 29/2000;

Considerato che il peso medio a vuoto degli animali abbattuti nei piani di controllo non supera i 50 Kg e che pertanto dall'alienazione di una carcassa ai partecipanti al piano di controllo la Provincia incassa mediamente non più di 72,50 euro;

Dato atto che, in caso di alienazione delle carcasse da parte della Provincia, restano a carico di questa tutti i costi di recupero e trasporto degli animali abbattuti;

Considerato, pertanto, che la cessione della carcassa abbattuta all'A.T.C. RE4 copre solo in parte le spese sostenute dagli operatori volontari e che la Provincia non è comunque intenzionata a corrispondere la differenza in denaro;

Ritenuto:

- conveniente per la Provincia accollare all'A.T.C. RE4 tutti gli oneri di abbattimento, recupero e trasporto degli animali abbattuti nei piani di controllo;
- a tale scopo necessario attivare una collaborazione fra Provincia di Reggio Emilia e Ambito Territoriale di Caccia RE4 Montagna, per ottimizzare la realizzazione dei suddetti interventi;

Dato atto, infine, che l'accordo in questione non comporta la necessità di alcun impegno di spesa, restando tutti i relativi oneri a carico dell'A.T.C. RE4;

Considerato, inoltre, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia propone di:

- approvare lo schema dell'accordo di collaborazione allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, tra Provincia e ATC RE4 Montagna;
- autorizzare, per la sottoscrizione del medesimo, il medesimo Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

D E C R E T A

- di approvare l'accordo di collaborazione con ATC RE3 Collina, secondo lo schema allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia alla sottoscrizione dell'accordo bonario, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- schema di accordo;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 28/03/2018

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

ACCORDO TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E A.T.C. RE4 MONTAGNA PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER IL BIENNIO 2018-2019.

Visti:

- l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30 aprile 2008, prorogato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.81/2013;
- la L.R. n.13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'effettuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Richiamato che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 436 in data 03.12.1998 è stato approvato il "piano di controllo del cinghiale";
- il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) vigente prevede soglie di danno economicamente tollerabile per la specie cinghiale, articolate per distretto al superamento delle quali è prevista l'effettuazione di piani di controllo;

Dato atto che il PFVP vigente prevede che la Regione raccolga i dati dei danni da fauna selvatica e valuti il rispetto delle soglie di danno tollerabile da cinghiale per i distretti di gestione; nel caso di superamento delle soglie è prevista l'attuazione - anche a scopo preventivo - di interventi di controllo in collaborazione con l'ATC territorialmente competente, sulla base di specifici accordi;

Richiamata la nota dell'A.T.C. RE4 Montagna, in data 26.03.2018, con la quale viene chiesto un rimborso delle spese sostenute dal personale volontario per la partecipazione agli interventi di controllo del cinghiale;

Considerato che tale nota conteggia le spese mediamente sostenute dagli operatori per l'esecuzione dell'intervento, esclusa macellazione e ispezione sanitaria delle carni, e conclude per un costo medio di 90,00 euro a capo;

Dato atto che la cessione delle carcasse degli animali abbattuti a coloro che hanno partecipato ai piani di controllo prevede un prezzo di euro 1,45 al Kg (peso a vuoto), come da Deliberazione della Giunta Provinciale n. 29/2000;

Considerato che il peso medio a vuoto degli animali abbattuti nei piani di controllo non supera i 50 Kg e che pertanto dall'alienazione di una carcassa ai partecipanti al piano di controllo la Provincia incassa mediamente non più di 72,50 euro;

Dato atto che, in caso di alienazione delle carcasse da parte della Provincia, restano a carico di questa tutti i costi di recupero e trasporto degli animali abbattuti;

Considerato pertanto che la cessione della carcassa abbattuta all'A.T.C. RE4 copre solo in parte le spese sostenute dagli operatori volontari e che la Provincia non è comunque intenzionata a corrispondere la differenza in denaro;

Ritenuto conveniente per la Provincia accollare all'A.T.C. RE4 tutti gli oneri di abbattimento, recupero, trasporto delle carcasse degli animali abbattuti nei piani di controllo, eliminando in tal modo anche tutti gli adempimenti legati all'alienazione delle carni e al controllo dei pagamenti;

Ritenuto a tale scopo necessario attivare una collaborazione fra Provincia di Reggio Emilia

e Ambito Territoriale di Caccia RE4 Montagna, per ottimizzare la realizzazione dei suddetti interventi, in quanto la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta insufficiente a poter gestire in autonomia l'attuazione degli interventi di controllo della specie cinghiale;

Dato atto della disponibilità manifestata dall'A.T.C. RE4 a sottoscrivere apposito accordo per regolamentare detta cessione e disciplinare altri aspetti della gestione della specie cinghiale;

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Provincia di Reggio Emilia, nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato,

e

l'Ambito Territoriale di Caccia RE3 Collina, nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo,

si stipula il presente accordo di collaborazione:

ART.1 OGGETTO

Il presente accordo mira a disciplinare la collaborazione fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia RE4 Montagna, con la finalità di massimizzare l'efficacia della gestione del cinghiale, ottimizzando la realizzazione degli interventi di controllo. A tal fine il presente atto definisce le forme di collaborazione e gli impegni per l'attuazione degli interventi nell'ambito del "Piano del Controllo del Cinghiale" come in premessa indicato.

ART.2 IMPEGNI

Le attività necessarie agli scopi di cui all'oggetto sono qui di seguito dettagliate:

compiti della Provincia:

- nei casi di effettuazione di interventi di controllo del Cinghiale previsti dal PFVP, qualora ne sia accertata la necessità, può avvalersi della collaborazione dei cacciatori iscritti all'ATC RE4 aventi titoli abilitativi idonei sulla base della legislazione vigente;
- per fini di sicurezza o per garantire l'efficacia degli interventi di controllo, la composizione delle squadre di braccata e girata coinvolte o dei singoli potrà essere modificata - relativamente al personale di cui è composta - dalla Polizia Provinciale, sentito l'ATC;
- attiva gli interventi di allontanamento con l'uso di cani;
- attiva - nei casi in cui si renda necessario - interventi di controllo mediante sparo da punto fisso e interventi in girata o braccata, con la collaborazione di un numero variabile di cacciatori indicati dall'ATC RE4, coordinati dal personale della Polizia Provinciale;
- cede gratuitamente gli animali prelevati all'ATC RE4 a titolo di parziale ristoro delle spese sostenute dai suoi operatori;
- provvede al pagamento delle spese di macellazione ispezione sanitaria.

Compiti dell'A.T.C. RE4 Montagna:

- attiva il prelievo venatorio in selezione del cinghiale per tutto il periodo consentito, secondo modalità operative codificate, dando priorità e concentrando gli sforzi sulle aree dove le coltivazioni agricole hanno maggiore pressione di danno e nei periodi critici;
- propone, secondo le procedure previste alla Regione Emilia Romagna, un piano di prelievo del cinghiale anche per i territori di pianura se presenti nel proprio ambito territoriale;
- a seguito di segnalazione del danno da parte di agricoltori, attiva immediatamente conduttori di cani per effettuare, nei tempi più brevi possibili, mirati interventi di allontanamento dei cinghiali dalle coltivazioni, previa comunicazione alla Polizia Provinciale;
- segnala tempestivamente alla Provincia ogni possibilità materiale di effettuare attività di

controllo nei distretti per cui, previa comunicazione della Regione, sia prevista l'effettuazione di interventi a carattere preventivo, in quanto superata la soglia di danno tollerabile;

- indica alla Polizia Provinciale il personale disponibile a collaborare negli interventi di allontanamento e abbattimento;

- recupera e trasporta le carcasse presso un centro di lavorazione carni autorizzato, nel rispetto delle procedure sanitarie vigenti, tenendo indenne la Provincia dalle relative spese di abbattimento e trasporto;

- assegna in via prioritaria le carcasse degli animali abbattuti, ceduti gratuitamente dalla Provincia, agli operatori che hanno eseguito gli interventi, secondo criteri di equità.

ART. 3 VALIDITA'

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità per gli anni 2018 e 2019. Può essere rinnovato per un'ulteriore durata di due anni, previo consenso delle parti.

ART. 4 ONERI

Gli oneri per l'attuazione degli impegni previsti dal presente atto e gli eventuali costi sostenuti, anche relativi all'impegno delle risorse umane per lo svolgimento delle attività previste nel presente atto, sono a carico degli stessi, ciascuno per le attività di propria competenza in base al precedente art. 2.

ART. 5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le normative vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il _____

Per la Provincia di Reggio Emilia. _____

Per l'A.T.C. RE4 "Montagna" _____

Servizio/Ufficio: U.O. Vigilanza
Proposta N° 2018/393

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
E A.T.C. RE4 MONTAGNA PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE PER IL
BIENNIO 2018-2019

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 74 DEL 28/03/2018

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA E A.T.C. RE4 MONTAGNA PER LA GESTIONE DELLA SPECIE
CINGHIALE PER IL BIENNIO 2018-2019

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 28/03/2018

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.